Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute Regolamento didattico Corso di Laurea Magistrale Politiche Sociali E Servizio Sociale Classe LM-87

Articolo 1 Definizioni e finalità

- 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, gli aspetti organizzativi del Corso di studio Magistrale in Politiche sociali e Servizio sociale, di seguito denominato CdLM, istituito presso il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, dell'Università degli Studi di Cassino, di seguito denominato "Dipartimento", in conformità con il relativo Ordinamento didattico, con il Regolamento didattico di Ateneo, con lo Statuto e con le altre disposizioni regolamentari vigenti. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
- 2. Il Regolamento è corredato da n.2 Allegati (Allegato n. 1 Attività formative; Allegato n. 2 Regolamento Tirocinio) che sono sottoposti a revisione annuale da parte del Consiglio di Corso di Studio.

Articolo 2 Attività formative

- 1. Le attività formative previste nell'ambito del Corso di Studio magistrale sono suddivise in:
 - a) corsi di insegnamento (lezioni frontali);
 - b) tirocini;
 - c) altre attività formative, non incluse nelle tipologie precedenti. Ciascuna forma didattica concorre al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento o di altra attività formativa che caratterizza il percorso offerto dal CdS.
- 2. L'allegato al presente Regolamento, di cui al precedente Art. 1 comma 2, riporta l'elenco delle attività formative, dei crediti, delle eventuali propedeuticità, delle tipologie di forme didattiche e, per i corsi di insegnamento che rientrano nell'ambito delle tipologie di cui all'Art. 10 comma 1 lett. a) e b) e all'Art. 10 comma 5 lett. b) del D.M. n.270 22.10.2004, l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.

Articolo 3 Obiettivi formativi specifici

1. Il Corso di Studio Magistrale si propone di offrire agli studenti una conoscenza approfondita delle problematiche e delle tecniche per la programmazione, organizzazione e gestione dei Servizi sociali e delle problematiche relative alla definizione ed applicazione delle politiche sociali sui territori e nell'ambito di specifici contesti storico-economico-sociali, culturali e istituzionali. Il CdLM offre, rispetto al triennio, la possibilità di consolidare, sviluppare, ampliare e finalizzare le competenze e le capacità di valutazione dei casi e/o degli interventi

promossi dai Servizi sociali nella realizzazione delle politiche sociali.

- 2. Il curriculum formativo del CdLM prevede specifiche attività formative relative alle seguenti discipline: sociologiche, giuridiche, demoetnoantropologiche, psicologiche, medico-sociali, economico-statistiche, dell'etica professionale e linguistiche (una lingua straniera).
- 3. I laureati alla fine del percorso formativo magistrale avranno acquisito la consapevolezza del ruolo professionale che dovranno svolgere: funzioni di progettazione, programmazione e valutazione degli interventi e delle politiche sociali, valorizzando, nel quadro dei vincoli normativi e in una prospettiva di welfare mix, le risorse umane, i gruppi e le associazioni presenti sul territorio. A questo scopo il CdS prevede l'obbligo di tirocinio formativo presso servizi pubblici e privati, anche esteri, che operano nel Servizio sociale e programmano, organizzano e gestiscono interventi di politiche sociali.
- 4. Il laureato magistrale in Politiche sociali e Servizio sociale potrà operare in vari ambiti, quali quelli dell'integrazione socio-sanitaria, dei servizi alla persona e alle famiglie, della migrazione e relazioni interculturali, dell'esclusione e marginalità sociale, in favore di soggetti deboli e per la realizzazione delle politiche di welfare. Il laureato magistrale potrà accedere all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di Assistente Sociale Sezione A dell'Albo. Il conseguimento della laurea magistrale consentirà ai laureati l'accesso ai concorsi per i quali è prevista la qualifica direttiva e dirigenziale in programmazione, management e gestione delle politiche sociali presso i Ministeri della Giustizia, del Lavoro e delle Politiche sociali, della Famiglia e della Salute, negli Enti locali, nelle ASL, nelle Direzioni e Dipartimenti ministeriali, nelle strutture private nonché quelle operanti nell'ambito del Terzo Settore.

Articolo 4 Regole di presentazione del piano delle attività formative

- 1. La presentazione dei piani delle attività formative (PAF) o di eventuali modifiche avviene come indicato annualmente nel Calendario accademico approvato dal Dipartimento di afferenza del CdS. Eventuali motivate deroghe alle succitate tempistiche, deliberate dagli organi competenti, sono pubblicizzate nelle forme di comunicazione previste.
- 2. Sono tenuti alla presentazione del PAF gli studenti che si trovano in una o più delle seguenti condizioni:
 - a) immatricolati;
 - b) iscritti ad anni successivi al primo che intendano modificare il piano dell'offerta formativa;
 - c) iscritti a seguito di passaggio e/o trasferimento da altra università o corso di studi o ordinamento;
 - d) iscritti part time.
- 3. I PAF sono ratificati dall'apposita Commissione istituita dal CdLM, in via ordinaria entro 30 giorni dalla data di scadenza per la loro presentazione. In mancanza di delibera entro quel termine essi sono considerati approvati, purché osservino le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
- 4. Qualora lo studente non perfezioni l'iscrizione all'anno accademico, nelle forme e nei tempi previsti per questo adempimento, il PAF presentato non sarà ritenuto valido.

- 5. La mancata presentazione del PAF entro i termini di scadenza potrà precludere il regolare accesso alla prenotazione agli esami.
- 6. In caso di mancata presentazione del PAF entro i termini di scadenza, allo studente verrà assegnato d'ufficio un piano comprendente gli insegnamenti previsti dal Manifesto del CdLM per l'anno di immatricolazione.
- 7. Le Attività a scelta dello studente possono essere individuate tra tutte le discipline caratterizzanti, affini e integrative impartite nei Corsi di Studio dell'Ateneo, purché gli esami scelti siano coerenti con il suo percorso formativo, non costituiscano duplicazione di esami già sostenuti o comunque presenti nel PAF. Le Attività a scelta libera, concorrono come una sola unità al conteggio del numero complessivo di esami per il raggiungimento dei 120 CFU previsti dal PAF per il conseguimento del titolo

Articolo 5 Accesso ai corsi di studio

- 1. Ai fini dell'accesso al CdLM sono richieste conoscenze relative alla capacità di elaborare, organizzare e coordinare con spirito critico le attività relative alla programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, nonché alle pratiche dei Servizi.
- 2. L'immatricolazione al CdLM è riservata agli studenti in possesso della laurea di durata triennale, di cui ai D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
- 3. Per gli studenti che abbiano conseguito il titolo di studio triennale in Corsi di laurea appartenenti alla classe 6, di cui al D.M. 3 novembre 1999 n. 509, ovvero alla classe L-39, di cui al D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, l'accesso non è subordinato alla verifica del possesso di requisiti curriculari o della adeguatezza della personale preparazione.
- 4. Per gli studenti che abbiano conseguito il titolo di studio triennale in altre Classi di laurea, secondo gli ordinamenti di cui ai D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, l'immatricolazione al Corso di studio magistrale è subordinata alla verifica del possesso di requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione attraverso modalità stabilite dal CdS.
- 5. È' ritenuto in possesso dei requisiti curriculari richiesti per l'accesso al CdLM, lo studente che abbia conseguito un numero di CFU almeno pari a quello di seguito riportato e relativo agli ambiti disciplinari indicati (in uno o più dei SSD):
 - a) area sociologica: 30 CFU così suddivisi: 18 CUF nei SSD SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/10, SPS/11, SPS/12. e 12 CFU negli insegnamenti professionalizzanti di Metodi e tecniche del servizio sociale e di Principi e fondamenti del servizio sociale;
 - b) area giuridica: 12 CUF nei SSD IUS/01, IUS/07, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/14, IUS/16, IUS/17;
 - c) area psicologica: 9 CUF nei SSD M-PSI/01, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08;

- d) aree pedagogica antropologica medica: 18 CUF nei SSD M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04; M-DEA/01; MED/42.
- 6. Se non sussistono le condizioni di cui ai commi 4 e 5, la Commissione accessi, nominata annualmente dal Consiglio del CdLM valuterà il curriculum dei candidati e l'adeguatezza della personale preparazione verrà accertata tramite colloquio. Agli studenti la cui preparazione sia giudicata adeguata dalla Commissione sarà rilasciato apposito attestato di idoneità, che consentirà l'immatricolazione al Corso di Studio previo superamento di almeno 12 CFU da conseguire nelle discipline professionalizzanti.
- 7. I colloqui con la Commissione accessi si svolgono con cadenze periodiche.

Articolo 6 Disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza

1. Per ciascuna attività formativa non è previsto l'obbligo di frequenza ad esclusione del tirocinio per i quali la frequenza è obbligatoria.

Articolo 7 Riconoscimento dei crediti formativi universitari precedentemente acquisiti

- 1. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi precedentemente acquisiti ai fini della immatricolazione o della iscrizione al CdLM è subordinato alla coerenza di tali crediti con gli obiettivi formativi dello stesso Corso, ed è deliberato dal Consiglio del Corso di Studio in ottemperanza al disposto delle Linee guida per il riconoscimento dei CFU approvato dal S.A nella seduta del 12/04/2017.
- 2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di Studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il Corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
- 3. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi acquisiti in altro Corso di studio dell'Ateneo ovvero in Corsi di Studio Magistrale di altre università, anche straniere, è subordinato al superamento di esami o altre prove di verifica integrative, qualora il CdLM ravvisi l'obsolescenza o l'incongruenza dei contenuti culturali degli insegnamenti o delle altre attività formative a cui essi si riferiscono.
- 4. Nell'ipotesi in cui il Consiglio del CdLM deliberi che il riconoscimento dei CFU sia subordinato al superamento di esami o di altre prove di verifica integrative, i contenuti e le modalità di svolgimento della prova di verifica saranno concordati con il docente titolare dell'insegnamento contattato direttamente dallo studente. All'esito della prova di verifica integrativa, il Consiglio del Corso di Studio Magistrale procederà al riconoscimento dei crediti formativi; se la prova integrativa prevede una votazione, quella precedentemente conseguita nel precedente percorso

formativo potrà essere variata, su proposta della Commissione d'esame della prova integrativa.

- 5. È possibile il riconoscimento di attività formative universitarie non direttamente riferibili ai settori scientifico-disciplinari presenti nell'Ordinamento del Corso di Laurea. Nei casi di trasferimenti di studenti già iscritti a corsi non appartenenti alla stessa classe di laurea, provenienti dall'Ateneo di Cassino o da altri Atenei, così come nei casi di trasferimento di studenti provenienti dall'estero, e in tutti i casi in cui il riconoscimento abbia per oggetto attività formative corrispondenti ad insegnamenti per i quali non sussista il riferimento comune del settore disciplinare, il Consiglio di Corso di Laurea effettua il riconoscimento perseguendo le finalità della mobilità degli studenti e valutando ogni singolo caso concreto in base al criterio delle affinità didattiche e culturali.
- 6. Possono essere riconosciuti, totalmente o parzialmente, i crediti relativi:
 - a) a conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
 - b) altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso (max 12 Cfu).

Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio del Corso di Studio. Il numero di tali riconoscimenti non può essere superiore a 12 CFU relativi sia alle conoscenze e alle abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, sia alle altre conoscenze e abilità maturate in attività di livello post-secondario.

- 7. Per il riconoscimento dei Cfu relative ad altre tipologie di attività formative si rinvia alle Linee guida approvate dal Senato Accademico del 12 aprile 2017.
- 8. Allo studente possono essere riconosciuti anche crediti formativi relativi ad insegnamenti e/o moduli collocati in anni successivi a quello a cui è stato iscritto.

 L'iscrizione avverrà:
 - al secondo anno nel caso di riconoscimento di un numero di crediti formativi superiore a 42;
 - al primo anno negli altri casi.

Articolo 8 Tipologia delle forme didattiche e modalità di valutazione del profitto

- 1. La tipologia delle forme didattiche del CdLM è determinata come segue:
 - a) lezioni frontali;
 - b) esercitazioni seminariali e/o di laboratorio;
 - c) tirocini.

Ciascuna forma didattica concorre al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento o di altra attività formativa del CdLM.

- 2. Con delibera del Consiglio del CdLM ogni insegnamento può essere articolato in più moduli che potranno essere affidati a docenti diversi, tra i quali viene individuato un responsabile.
- 3. Con delibera del Consiglio del CdLM ogni attività formativa può prevedere forme di didattica a distanza. In tal caso sono previste
 - a) lezioni frontali in teleconferenza;
 - b) esercitazioni telematiche con assistenza a distanza e altre forme previste dall'Ateneo e

dalla normativa vigente.

- 4. La valutazione del profitto relativa alle attività formative e dell'idoneità conseguita per il di tirocinio, previste nel CdLM, è affidata al docente responsabile dell'attività formativa e per il tirocinio ad una Commissione. Essa è finalizzata all'accertamento dell'acquisizione dei corrispondenti crediti formativi.
- 5. La valutazione del profitto è effettuata mediante verifica nelle modalità stabilite dal docente e approvato dal Consiglio del CdLM in rispetto della legge vigente.
- 6. La valutazione finale è effettuata dalla Commissione dell'esame di profitto presieduta dal docente responsabile dell'attività formativa. Nel caso di moduli integrati la verifica finale e la valutazione del profitto saranno uniche e collegialmente determinate da una Commissione presieduta dal docente responsabile.
- 7. Le modalità di svolgimento di eventuali prove *in itinere* sono stabilite dal docente responsabile dell'attività formativa.
- 8. Il CdLM, sentiti i docenti responsabili, può introdurre delle propedeuticità obbligatorie tra attività formative.
- 9. Le prove di verifica effettuate in itinere sono inserite nell'ambito del computo delle attività dei CFU assegnati alle attività formative; le loro modalità sono comunicate agli allievi all'inizio del Corso.
- 10. L'esame e/o le prove effettuate in itinere possono consistere in:
 - un colloquio orale;
 - verifica mediante questionario a risposte aperte o chiuse;
 - prova scritta.

Per le attività formative in cui le esercitazioni hanno la prevalenza, la valutazione del profitto può fondarsi anche su prove pratiche.

- 11. Il Consiglio di Corso di Studio può introdurre delle propedeuticità obbligatorie tra attività formative.
- 12.I docenti responsabili di ogni attività formativa sono tenuti a stabilire almeno una prova in ciascuna sessione d'esame secondo la Calendarizzazione didattica approvata dal Dipartimento di afferenza, nel rispetto di quanto deliberato dagli Organi competenti di Ateneo. Il docente è tenuto a comunicare all'ufficio del Management della didattica il calendario delle prove relative all'inizio dell'anno accademico.
- 13.Nell'ambito del proprio percorso formativo gli studenti previa approvazione del Consiglio del Corso possono svolgere periodi di studio all'estero seguendo Corsi impartiti nelle università straniere convenzionate con l'Ateneo mediante gli accordi Erasmus-Socrates. Tali periodi di studio all'estero, svolti nell'ambito del Programma Erasmus-Socrates, sono riconosciuti secondo quanto previsto dal Bando d'Ateneo e dalla "Guida alla mobilità LLP- Erasmus". Le modalità di verifica e la valutazione del profitto conseguenti a tali Corsi impartiti nelle università straniere convenzionate devono essere approvate in Consiglio del Corso di Studio.

Articolo 9 Durata del Corso di Studio e iscrizione ad anni successivi

- 1. La durata del CdLM è stabilita in due anni per lo studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari e prevede di norma l'acquisizione di 60 crediti formativi per anno accademico.
- 2. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione lo studente può chiedere, di essere iscritto con la qualifica di studente *part time*, prevedendo in quel caso l'acquisizione di 30 crediti formativi per l'anno corrente. In tal caso, lo sviluppo della carriera si adatta consequenzialmente prevedendo l'estensione, fino a un massimo di sei anni, della durata normale del Corso di studio. Resta fermo l'obbligo di acquisire i 120 crediti complessivi nel tempo previsto dal *part time*.
- 3. La durata del CdLM può essere abbreviata rispetto a quella normale in relazione alla quantità dei crediti formativi riconosciuti ai sensi dell'Art. 7 del presente regolamento.
- 4. L'ammissione dello studente agli anni di Corso successivi al primo prevede l'acquisizione di un numero minimo di crediti formativi pari a 42 per lo studente impegnato a tempo pieno. Lo studente che alla fine del primo anno abbia conseguito un numero di crediti inferiore al minimo stabilito viene iscritto all'anno successivo con l'obbligo di recuperare i crediti non conseguiti nell'anno precedente e di conseguirne almeno altri 36 tra quelli previsti per il secondo anno, fatti salvi eventuali vincoli di propedeuticità e il diritto dello studente di completare tutti i crediti previsti per il secondo anno.

Articolo 10 Prova finale per il conseguimento del titolo di studio

- 1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella discussione del lavoro di tesi, un elaborato scritto. Tale elaborato deve riguardare contenuti propri di almeno una delle attività formative incluse nell'ordinamento didattico del Corso di Studio magistrale nelle tipologie caratterizzanti, affini e integrative, ed è predisposto dallo studente sotto la guida di un relatore titolare dell'attività formativa.
- 2. L'elaborato previo accordo con il relatore può essere anche redatto in lingua straniera, tra quelle impartite all'interno dell'Ateneo e, in tal caso, dovrà contenere un sommario ed un asbtract redatto in lingua italiana.
- 3. Lo studente deve inoltrare l'istanza di richiesta tesi al docente relatore secondo le procedure previste dal CdLM non meno di sei mesi prima della discussione dell'elaborato stesso.
- 4. La richiesta di assegnazione dell'argomento oggetto della prova di verifica finale deve essere inoltrata dallo studente mediante piattaforma gestionale a disposizione degli studenti al docente relatore non prima di avere acquisito 60 crediti formativi.
- 5. La valutazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio è espressa in cento decimi. In aggiunta al punteggio massimo di 110 può essere attribuita all'unanimità la lode.
- 6. La commissione perviene alla valutazione conclusiva, tenendo conto, oltre che della qualità del lavoro presentato alla discussione e della sua esposizione, anche dell'intera carriera dello studente all'interno del CdLM, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi

universitari, delle valutazioni del profitto relative alle attività formative pregresse.

- 7. In ogni caso la differenza fra la valutazione finale e la media riportata nelle valutazioni del profitto, calcolata come al comma successivo ed arrotondata, espressa in cento decimi, non potrà essere maggiore di 10 punti, (con l'aggiunta di 2/110 riservati a studenti che abbiano svolto un periodo di studio o tirocinio all'estero con profitto, per un totale di 12/110).
- 8. La media delle valutazioni del profitto è ponderata sulla base dei crediti delle singole valutazioni di profitto, relative alle attività precedenti alla prova finale.
- 9. Eventuali attività formative prive di valutazione non concorrono al calcolo della media.

Articolo 11 Orientamento e tutorato

- 1. Il CdLM l'attività di accoglienza e di orientamento in accordo con il Centro di servizio di Ateneo appositamente predisposto.
- 2. L'attività di accoglienza e di orientamento degli studenti che intendano iscriversi al CdLM, o che si siano iscritti al primo anno, è organizzata e coordinata dal Consiglio del Corso di Studio.
- 3. Il Consiglio del Corso di Studio annualmente designa i docenti responsabili dell'attività di tutorato per gli studenti.
- 4. L'attività di accoglienza ed orientamento è svolta dai docenti afferenti al Corso di Studio.
- 5. Le attività di accoglienza e di orientamento consistono nell'informare gli studenti sull'offerta didattica del CdLM e specificamente:
 - a) le conoscenze minime richieste per l'accesso;
 - b) la prova d'accesso;
 - c) i criteri e le modalità del riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dallo studente al di fuori del CdLM ai fini del conseguimento del titolo di studio;
 - d) la durata CdLM e le modalità di ammissione dello studente agli anni di Corso successivi;
 - e) l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative attivati;
 - f) le regole di presentazione dei piani di studio;
 - g) la tipologia delle forme didattiche e delle forme di verifica del profitto;
 - h) le modalità del tutorato.
- 6. Nello svolgimento dell'attività di tutorato i docenti sono supportati dal Management didattico e dagli eventuali studenti o dottorandi assegnatari di contratto per orientamento e tutorato.

Articolo 12 Forme di pubblicità e trasparenza

1. I Corsi di studi rendono disponibili le informazioni di propria pertinenza riportate nell'allegato al decreto dirigenziale 11/06/2008 di attuazione dell'Art. 2 (Requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, prima dell'avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di

ogni anno.

Articolo 13 Trattamento dei dati personali

1. Il CdLM si impegna a trattare e custodire nel rispetto della riservatezza i dati e/o le informazioni personali degli interessati, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili alla sua attività istituzionale, in conformità, alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e successivo D. Lgs. n. 101/2018.

Articolo 14 Valutazione della didattica e Valutazione della qualità del Corso di Studio

- 1. Il CdLM attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Didattico di Ateneo.
- Per la valutazione della didattica il CdLM utilizza questionari predisposti dal Nucleo Interno di Valutazione dell'Ateneo sulla base della normativa vigente a livello nazionale. I suddetti questionari vengono somministrati secondo regole definite dal Nucleo Interno di Valutazione e deliberate dal Senato Accademico.

Articolo 15 Norme transitorie e finali

- 1. Il presente Regolamento è deliberato e modificato, su proposta del Consiglio del CdLM, dai Consiglio di Dipartimento di afferenza. Il Regolamento è emanato dal Rettore su parere favorevole deliberato dal Senato Accademico ed entra in vigore dall'anno accademico successivo alla data di emanazione.
- 2. È assicurata la periodica revisione del presente regolamento didattico, in conformità all'Art. 12, comma 4 del D.M. 270/04, in particolare per le parti relative a:
 - programmazione degli accessi, fatte salve specifiche disposizioni ministeriali in materia;
 - elenco degli insegnamenti;
 - numero di crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o ai RDF o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente regolamento.

3. Le modifiche di cui al precedente comma hanno validità dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di emanazione.